

REGOLAMENTO TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE SIANO ESSI A SUOLO, SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO.

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento viene redatto in conformità all'art. 40 e seguenti del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 (d'ora in avanti indicato sinteticamente con D.Lgs.) ed intende disciplinare i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai disposti previsti dal D.Lgs. medesimo come modificato dal D.Lgs. n. 566 del 28.12.1993 e dalla legge n. 549 del 28.12.1995 art. 3, comma 59 e successive modificazioni.

Art. 2 OGGETTO DELLA TASSA (art. 38 D.Lgs.)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo (cioè abusive), nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune di Crespadoro.

Sono parimenti soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows, e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 3 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI (ex art. 39 D.Lgs)

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE (ex art. 43 D.Lgs)

Agli effetti dell'applicazione della tassa, il Comune di Crespadoro appartiene alla classe V.

Art.5 CRITERI DI DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI. (ex art. 42 D.Lgs.)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art.6 DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE AREE (ex art.42 D.Lgs)

Con atto deliberativo n.61 del 22.11.1994 il Consiglio Comunale ha approvato la seguente ripartizione del territorio comunale:

- Categoria 1° - aree situate nel centro abitato come da Cartografia allegata;
- Categoria 2° - tutte le altre aree.

Art.7 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA (ex art. 42 D.Lgs)

La tassa e' graduata a seconda della categoria a cui appartiene l'area di occupazione e di cui al precedente art.6 ed e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento alla misura superiore della cifra contenente dei decimali. Le occupazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare non sono soggette a tassazione.

Le occupazioni del sottosuolo e' soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria di cui al precedente art.6 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore. A tali occupazioni si intendono appartenenti le condutture, cavi e impianti in genere, le seggiovie e le funivie. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

La tassa e' determinata nelle misure minime e massime per le occupazioni permanenti, per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo, per i distributori di carburanti, tabacchi etc...
Tali limiti di variazione tariffaria sono riferiti alla tassazione della prima categoria mentre la misura della tassa riferita all'ultima categoria non potra' essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.
Il Comune con apposito atto deliberativo adottera' entro il 31 ottobre di ogni anno le tariffe che entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo. In difetto verranno adottate le tariffe gia' in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal D.Lgs., ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima stabilita per legge.

CAPO II OCCUPAZIONI PERMANENTI COME DEFINITE ALL'ART.5

Art.8 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (ex art. 44 D.Lgs.).

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

- OCCUPAZIONI ricadenti nella 1^a categoria L. 34.000 a mq. all'anno.
- OCCUPAZIONI ricadenti nella 2^a categoria L. 10.200 a mq. all'anno.

per le occupazioni di spazi, soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui sopra viene ridotta nella misura di 1/3 (un terzo).

Art.9 OCCUPAZIONE CON TENDE (ex art.44 D.Lgs.).

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente al suolo pubblico, la tariffa prevista al precedente art.8 e' ridotta al 30%.

Art.10 PASSI CARRABILI (ex art.44 D.Lgs. - commi da 3 a 11)

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi interalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. La tassa dovuta e' quella prevista dal precedente art.8 ridotta al 50%, e la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' di un metro lineare convenzionale. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10%.

annullato comma 4.

Il Comune puo' a seguito di espressa richiesta dei proprietari degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilita', vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, previo rilascio di apposito cartello segnalatico. Tal divieto di utilizzazione di area da parte della collettivita' non puo' estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta al 50%. Parimenti la tassa e' ridotta 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto.

La tassa relativa all'occupazione attraverso passi carrabili puo' essere assolta definitivamente con la corresponsione al Comune, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annuita' del tributo dovuto.

Qualora i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione effettuando apposita domanda al Comune.

Saranno a carico del richiedente le spese conseguenti il ripristino dell'assetto stradale.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa e' ridotta al 30%.

Art.11 OCCUPAZIONE CON VETTURE AD USO TRASPORTO PUBBLICO (ex art.44 D.Lgs. - comma 12)

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa di cui all'art. 8 va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.12 OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - DISCIPLINA - (ex art. 46 D.Lgs.)

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funivie sono tassati in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 13.

Il Comune ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. E' a carico degli utenti ogni spesa conseguente, quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.

Art.13 DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO (ex art.47 D.Lgs.)

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture cavi ed impianti in genere di cui al precedente art.12, e' determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

La tariffa e' cosi' determinata: L. 250.000 a Km. lineare o frazione di esso. Il Comune qualora provvedesse alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli altri impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma precedente un contributo un tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare nel massimo il 50% delle spese stesse.

annullato comma 4.

Art. 14 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE TEMPORANEO (ex art. 47 D.Lgs. - comma 4)

Per le occupazioni di cui ai precedenti artt. 12 e 13, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto previsto dai successivi articoli del capo "occupazioni temporanee", e' determinata e applicata in misura forfetaria come segue:

- occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un Km. lineare di durata non superiore a 30 giorni: Lire 10.000;

- qualora le occupazioni risultassero superiori al Km. lineare, la tariffa di cui al comma precedente e' aumentata del 50%;

- qualora le occupazioni di cui al presente articolo risultassero di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va migliorata nelle seguenti percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: aumento del 30%;

2) occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni: aumento del 50%;

3) occupazioni di durata maggiore: aumento del 100%.

Art. 15 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA (ex art. 48 D.Lgs.)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo e' dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti:

A) CENTRO ABITATO Lire 60.000 all'anno

B) ZONA LIMITROFA Lire 50.000 all'anno

C) SOBBORCHI E ZONE PERIFERICHE Lire 30.000 all'anno

D) FRAZIONI Lire 10.000 all'anno

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita' la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla capacita' qualora i distributori di carburanti fossero muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita' raccordati tra loro. La tassa nella misura stabilita dal presente articolo viene maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
La tassa del presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione, dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a mq.4.
Per tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, le occupazioni eccedenti la superficie di mq.4 comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui al precedente art.8, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art.16 DISTRIBUTORI DI TABACCHI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti:

- A) CENTRO ABITATO Lire 20.000 all'anno
- B) ZONA LIMITROFA Lire 15.000 all'anno
- C) FRAZIONI, SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE Lire 10.000 all'anno.

CAPO III OCCUPAZIONI TEMPORANEE COME DEFINITE ALL'ART.5

Art.17 OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE (ex art.45 D.Lgs.)

Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 5, la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono cosi' determinate giusta deliberazione n. del In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa e' ridotta in misura del 50% - D.Lgs. n. 566/93 la riduzione si applica dal primo giorno di occupazione. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

1° categoria Lire 2.000 a mq. al giorno
2° categoria Lire 600 a mq. al giorno

Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, la tariffa di cui al comma precedente viene ridotta ad un terzo.

Art.18 OCCUPAZIONI CON TENDE (ex art.45 D.Lgs. - comma 3)

Per le occupazioni con tende o simili la tariffa di cui all'art.17 e' ridotta al 30% ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate. La tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art.19 OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (D.Lgs. n. 566/93)

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, le tariffe sono aumentate del 25%.

Art.20 OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI ATTRAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Le tariffe di cui ai precedenti articoli sono ridotte fino al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e del 50% le tariffe per le

occupazioni temporanee previste dai precedenti articoli 12 e 13 (occupazioni di suolo e sottosuolo).
Le tariffe per occupazioni conseguenti installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti sono ridotte dell'80%.

Art. 21 AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (ex art. 45 D.Lgs. - comma 6)

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ordinaria.

Art. 22 MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la tariffa ridotta dell'80%.
Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 23 OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE O RICORRENTI (ex art. 45 D.Lgs. - comma 8)

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 24 OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIA

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Art. 25 OCCUPAZIONI ANNO 1994 (D.Lgs. n. 566/93)

Per le occupazioni temporanee di cui agli articoli precedenti effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti, la tassa dovuta al Comune di Crespadoro non può essere superiore a quella dovuta per l'anno 1993, aumentata del 50%.

Art. 26 ESENZIONI DALLA TASSA (ex art. 49 D.Lgs.)

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province e dal Comune, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, di enti pubblici di

cui all'art. 87 comma 1, lettera c, del testo unico delle
 imposte sui redditi, approvato con DPR del 22.12.1986,
 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previden-
 za, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli
 orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le
 tabelle che interessano la circolazione stradale, purché
 non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi
 funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata
 pertinenza, le aste delle bandiere;
 c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al
 servizio di trasporto pubblico di linea in concessione
 nonché di vetture a trazione animale durante le soste e
 nei posteggi ad esse assegnati;
 d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a
 quella che sia stabilita nel regolamento di polizia ur-
 bana e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli
 per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle
 merci;
 e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici
 nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della conces-
 sione stessa;
 f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di
 handicap.

CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (ex art. 50 D.Lgs.)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L'obbligo della denuncia nei modi e nei termini di cui al comma precedente non sussiste per gli anni successivi a quella di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificino variazioni nell'occupazione che determinano un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo art. 29.

Per le occupazioni di cui all'art. 12 il versamento, della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 28 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE. (ex art. 50 D.Lgs.)

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 29, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 29 MODALITA' DEL PAGAMENTO DELLA TASSA (ex art. 50 D.Lgs. - comma 5)

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al

concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore. Il modello di versamento dovra' essere quello definito con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Art.30 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA.

Il concessionario controlla le denunce presentate, verifica i pagamenti effettuati, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce infedeli o inesatte o incomplete, all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, con la modalita' tutte contemplate all'art. 51 del D.Lgs.

ART.31 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

(ex art.52 D.Lgs.)

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa puo' essere affidato in concessione se tale forma e' ritenuta piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale. L'appaltatore e' soggetto iscritto all'albo nazionale di cui all'art.32 del D.Lgs. Per successivi affidamenti verranno applicate le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubblicita' affissioni.

Art.32 SANZIONI

(ex art.53 D.Lgs.)

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa dovuta.
Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nel precedente art.27 le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.
Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art.33 MODALITA' PER OTTENERE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento, sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del Codice della Strada. Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessita' del pubblici esercizi.
Chi intende sottrarre aree e spazi pubblici alla pubblica

utilità, deve rinvolvere istanza in bollo al Sindaco, specificando il tipo di occupazione la durata per la quale intende usufruirne e, se richiesta dalle norme e regolamenti di polizia e urbanistica, allegare progetto. Il richiedente dovrà comunque sottostare a tutti i vincoli che l'Amministrazione comunale potrà richiedere, oltre che il pagamento della tassa, prima del rilascio dell'atto formale, anche la costituzione di una idonea cauzione nei modi e nella consistenza che di volta in volta indicherà. La concessione o l'autorizzazione non può essere né, in parte né, in tutto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizia, etc) e che a richiesta dovrà esibire.

Art. 34 REVOKA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normative di legge.

Art. 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune, designa, un funzionario cui saranno attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche la richiesta, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune comunicherà, alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina. Nel caso in cui la gestione sia data in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano in toto al concessionario.

Art. 36 NORME ABROGATE

Con l'adozione del presente regolamento si intendono abrogati:

a) gli articoli dal nr. 192 al nr. 200 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1934, n. 1175 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti non compatibili con le norme del presente regolamento.

b) Le disposizioni di cui all'art. 39 della L. 2.7.1952, n. 703 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) L'art. unico della L. 6.3.1958, n. 157.

d) L'art. unico della L. 26.7.1961, n. 711, e l'art. 6 della

L. 18.4.1962, n. 208.

e) Le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle

Finanze e dell'Interno del 26.2.1933, per la parte

concernente la tassazione delle linee elettriche e tele-

foniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibi-

le con le norme del capo II del D.Lgs.

Art. 37 NORME FINALI

Per quanto non contemplato si rinvia alle norme previste

nei D.Lgs. e successive modificazioni ed integrazioni.

In materia di vigilanza si rinvia ai disposti dell'art. 57

del D.Lgs.

TARIFE DA APPLICARE PER L'ANNO 1994 GIUSTA QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993, N. 507, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE RISULTANTE DAL CENSIMENTO 1991 NEL COMUNE DI CRESPIADORO E' PARI A N. 1243 ABITANTI PER CUI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE LA CLASSE DI APPARTENENZA E' LA

QUINIA.

OCCUPAZIONI PERMANENTI - ART. 44 D.LGS -

- Tariffa occupazione permanente suolo com.le (art. 8 Regolamento)

1^ categoria

L. 34.000

a mq. all'anno

2^ categoria

L. 10.200

a mq. all'anno

1^ categoria

L. 11.300

a mq. all'anno

2^ categoria

L. 3.400

a mq. all'anno

- Tariffa occupazione permanente di spazi soprastanti e sottostanti il suolo com.le (art. 8 Regolamento)

- Tariffe occupazione permanente con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo pubblico (art. 9 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 10.200	a mq. all'anno
2 ^a categoria	L. 3.060	a mq. all'anno

- Tariffa occupazione permanente passi carrabili (Art. 10 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 17.000	a mq. all'anno
2 ^a categoria	L. 5.100	a mq. all'anno

- Tariffa occupazione permanente con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art. 10 Regolamento)

a) fino a 9 mq. tariffa normale di cui sopra

b) superficie eccedente i 9 mq:

1 ^a categoria	L. 3.400	a mq. all'anno
2 ^a categoria	L. 1.020	a mq. all'anno

- Tariffa occupazione permanente di area con concessione di sosta vietata per accesso a proprietà privata - passi carrabili a raso non oltre i 10 mq. con divieto di sosta (art. 10 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 17.000	a mq. all'anno
2 ^a categoria	L. 5.100	a mq. all'anno

- Tariffa occupazione permanente con passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal proprietario (art. 10 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 3.400	a mq. all'anno
2 ^a categoria	L. 1.020	a mq. all'anno

Tariffa occupazione permanente con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (art. 10 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 9.200	a mq. all'anno
2 ^a categoria	L. 3.060	a mq. all'anno

SALENTO
REGIONE

ULTERIORI RIDUZIONI (art. 41 D.Lgs - 5^a comma -)

- Tariffa occupazione permanente suolo pubblico con superficie eccedente 1 milione mq. (art. 7 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 3.400	a mq. all'anno
2 ^a categoria	L. 1.020	a mq. all'anno

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - ART. 45 D. LGS

- Tariffa occupazione temporanea di suolo comunale (art. 17 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 2.000	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 600	al mq. al giorno

- Tariffa occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 17 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 1.300	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 400	al mq. al giorno

- Tariffa occupazione temporanea con tende (art. 18 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 600	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 180	al mq. al giorno

- Tariffa occupazione temporanea suolo realizzata da venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli (art. 20 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 1.000	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 300	al mq. al giorno

- Tariffa occupazione temporanea in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione delle occupazioni per attrezzature giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 19 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 2.500	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 750	al mq. al giorno

705A8

- le tariffe di cui alle precedenti lettere A), B), D), (F) sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 8 - 5* comma del regolamento);
- sono ridotte del 50 per cento le tariffe per le occupazioni esercitate temporaneamente per la posa nel sottosuolo o nel soprassuolo stradale di condutture, cavi, impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 8 - 5* comma del regolamento);
- le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento (art. 8 - 7* comma del regolamento);
- le occupazioni esercitate su di un'unica area di superficie eccedente i mille metri quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 6 - 5* comma del regolamento);
- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento (art. 8 - 8* comma del regolamento).

- Tariffa occupazione temporanea per installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 20 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 400	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 120	al mq. al giorno

- Tariffa occupazione temporanea suolo con autovetture di uso privato realizzate su area a ciò destinata dal Comune (art. 21 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 2.000	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 600	al mq. al giorno

- Tariffa occupazione temporanea per manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 22 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 400	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 120	al mq. al giorno

- Tariffe per occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio d'attività edilizia (art. 24 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 1.000	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 300	al mq. al giorno

- Tariffe occupazioni temporanee di durata non inferiore ai mesi o con carattere ricorrente mediante convenzione (art. 25 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 1.000	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 300	al mq. al giorno

- Tariffa occupazione temporanea di durata non inferiore a 15 giorni (art. 17 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 1.000	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 300	al mq. al giorno

ULTERIORI RIDUZIONI - ART. 42 D.LGS-

- Tariffa occupazione temporanea eccedente i 1.000 mq. (art. 7 Regolamento)

1 ^a categoria	L. 200	al mq. al giorno
2 ^a categoria	L. 60	al mq. al giorno

- Tariffa occupazione temporanea con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 7 Regolamento) sono calcolate in ragione:

del 50%	fino a 100 mq.
del 25%	da 101 mq. a 1.000 mq.
del 10%	oltre i 1.000 mq.

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - ART. 47 D.LGS-

- Tariffa occupazione permanente sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (art. 13 Regolamento)

- Tariffa unica L. 250.000 per km lineare o frazione

- Tariffa di occupazione permanente con seggiovie e funivie fino ad un massimo di 5 km. (art. 13 Regolamento)

Tariffa unica L. 100.000 per ogni km. o frazione superiore a % km e' dovuta una maggiorazione di L. 20.000

- Tariffa occupazione temporanea sottosuolo e soprassuolo fino a un km. lineare di durata non superiore a 30 giorni (art. 14 Regolamento)

Tariffa unica L. 10.000 per occupazioni superiori al km. lineare L. 15.000 per occupazioni di durata superiore a 30 giorni:

- non superiore a 90 giorni maggiorazione del 30%
- da 91 a 180 giorni maggiorazione del 50%
- oltre i 180 giorni maggiorazione del 100%

DISTRIBUTORI CARBURANTI E TABACCHI - ART. 48 D.LGS-

- Tariffe occupazione di stazioni di servizio effettuate con le sole:

- a) colonnine montanti di distribuzione dei carburanti
- b) colonnine montanti di distribuzione dell'acqua
- c) colonnine montanti di distribuzione aria compressa
- d) n.1 serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a 3.000 litri
- e) chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

(art. 15 Regolamento)

centro abitato L. 60.000 all'anno
zone limitrofe L. 50.000 all'anno
sobborgni e zone periferiche L. 30.000 all'anno
frazioni L. 10.000 all'anno

- Tariffe occupazioni permanenti con serbatoi con capacità superiore a 3.000 litri (art.15 Regolamento)

1 solo serbatoio:
tariffa aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2 o più serbatoi raccordati tra loro:
tariffa applicata al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi

2 o più serbatoi autonomi:
la tariffa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

- Ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati, comprese le tettoie o chioschi eccedenti la superficie di mq. 4 sono soggetti alla tariffa ordinaria di occupazione suolo permanente (art.15 Regolamento)

- Tariffa occupazione permanente apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi (art.16 Regolamento)

centro abitato L. 20.000 all'anno
zone limitrofe L. 15.000 all'anno
frazioni, sobborghi e zone periferiche L. 10.000 all'anno

Per quanto altro non specificato dalla presente tabella si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni.

- Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica con atto n. 62 del 22.11.1994, come risulta dal registro degli originali. La deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi di legge, in atti al Co.Re.Co. di Vicenza n. 11188/94.

IL SEGRETARIO

F.to: Cardella

F.to: Rancan

IL SINDACO

- Modificato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica con atto n. 11 del 29.02.1996, come risulta dal registro degli originali. La deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi di legge, in atti al Co.Re.Co. di Vicenza n. 1956/96.

IL SEGRETARIO

F.to: Boschetto

F.to: Roncari

IL SINDACO

